

IL CONSIGLIERE ANZIANO
RAG. MUGLIA ACARIO



Il Segretario Generale
D.ssa Sonia Acquado

REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI E PERIUBANI A COLTIVAZIONE BIOLOGICA

Approvato con deliberazione del CC n°15 del 15/02/2016

Testo emendato

IL CAPO RIPARTIZIONE IV L.L.P.
Ing. Antonino Ruffino



DE M. 00076.9ACTA05.13

[illegible]

QUARTERMASTER GENERAL

Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità

1 - Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà del patrimonio Comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
 - costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
 - favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
 - contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
 - favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
 - promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola;
 - orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura¹, orti sinergici², ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
 - promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
 - consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
 - consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
- 2 - I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
- 3 - In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.



¹ Metodo di coltivazione che, sulla base di principi e strategie ecologiche, permette di progettare insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, e quindi in grado di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi con un basso impiego di energia.

² Attraverso questo metodo di coltivazione viene restituito alla terra, in termini energetici, più di quanto si prende, promuovendo i meccanismi di autofertilità del suolo. (spiegare meglio....)

Art. 2 – Individuazione delle aree ortive

1 - La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Patrimonio, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, a tal fine si specifica che potranno essere destinati a ciò solamente i lotti di terreno che si trovino ad una distanza minima non inferiore a mt. 500 dagli insediamenti industriali, nonché, dai punti di raccolta dei rifiuti urbani.

2 - L'Ufficio Patrimonio provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

3 - L'elenco di cui al superiore punto 2. dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente".

4 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 – Assegnazione dei lotti

1 - L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dall' Ufficio Patrimonio con le seguenti modalità:

- sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal presente regolamento, predispone con cadenza triennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune
- l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
- l'Ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale.

2 - Le domande devono essere redatte su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o ritirati presso l'Ufficio Patrimonio e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione nella quale i richiedenti dichiarino:

- i propri dati anagrafici
- la residenza;
- di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

3 - Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.

4 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

5 - L'Amministrazione declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art.4 – Aveni diritto

1 - Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Carini che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

2 - Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.

3 - A parità di reddito ISEE viene data precedenza a colui il quale abbia un nucleo familiare più numeroso, e in caso di nuclei familiari egualmente numerosi, a colui il quale abbia la maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto. Tra i richiedenti che presentino eguali requisiti, viene data precedenza a colui che, nell'anno precedente, a seguito di formale richiesta, non abbia ottenuto l'assegnazione.

4 - Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

5 - L'Ufficio patrimonio si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

6 - L'Amministrazione Comunale oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro e alle scuole di ogni ordine e grado. L'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.

7 - L'Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l'Amministrazione sostiene o che utilizzino l'ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

8 - In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione



1 - L'assegnazione ha la durata di quattro (4) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

3 - In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio patrimonio competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio patrimonio, per gli adempimenti di competenza.

4 - Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti prescritti.

5. L'Ufficio Patrimonio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

6 - In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

7 - In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali

1 – Il canone annuo forfettario da versarsi dall'assegnatario è stabilito con la determinazione di assegnazione ed è pari ad €.1,00 per metro quadrato per gli “orti sociali” e per quelli con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.

2 – In caso di reddito ISEE superiore alla soglia di € 15.000,00 il canone di cui al precedente comma 1 subirà un aumento proporzionale all'incremento percentuale del reddito rispetto alla superiore soglia.

Es.: ad un reddito ISEE pari ad € 20.000 , quindi con un incremento rispetto alla soglia di € 5.000, 00, corrisponde un incremento del canone dato dalla seguente formula:

$$\text{Canone annuo per m}^2 = 1 + 5.000/15.000 = € 1,33$$

Art. 7 – Riscossione del canone

1 - Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Carini tramite versamento presso la Tesoreria Patrimonio entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8 – Gestione delle aree ortive e vigilanza

1- Solo il responsabile dell'area ortiva può interagire con l'ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'area.

2 - La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale patrimonio preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1 - L'Ufficio Patrimonio, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.

2 - L'Ufficio patrimonio dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.

3 - La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi: palese abbandono e non coltivazione dell'orto;

- mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- minacce al personale tecnico o di vigilanza;

Art. 10 – Obblighi degli assegnatari

1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- provvedere, a proprie cure e spese, all'approvvigionamento delle risorse idriche, necessarie, per la cura dell'orto;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo;
- pulire l'orto ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo arbusti e/o erbacce;
- effettuare, all'inizio di ogni periodo di assegnazione, la verniciatura protettiva dei cordoli o della recinzione di delimitazione, costituita da uno steccato in legno;
- depositare i residui vegetali in apposite compostiere o interrarli nel proprio orto, in modo da non creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o su altri orti;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;



- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

Art. 11 – Divieti agli assegnatari

1 - Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:

- di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area;
- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di permettere l'accesso, anche solo temporaneo, di animali, di qualsiasi tipo, all'interno dell'area assegnata o all'interno delle parti comuni;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di erigere manufatti diversi da quelli ad uso serra e superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- occultare la vista dell'orto con teli, steccati, siepi o con qualsiasi altro mezzo che ne impedisca la vista dall'esterno;
- di modificare, in qualsivoglia maniera, lo stato dei luoghi esistente al momento dell'assegnazione;
- di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica.

Art. 12 – Norme finali e transitorie

1 Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e deve essere inserito nella raccolta dei

regolamenti comunali e tenuto a disposizione online sul sito del Comune di Carini, perché il pubblico possa prenderne visione

INDICE

Art. 1 – Gli orti urbani – Finalità	1
Art. 2 – Individuazione delle aree ortive	2
Art. 3 – Assegnazione dei lotti	2
Art. 4 – Aveni diritto	3
Art. 5 – Durata dell'assegnazione	3
Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali	4
Art. 7 – Riscossione del canone	4
Art. 8 – Gestione delle aree ortive e vigilanza	4
Art. 9 – Infrazioni e revoca dell'assegnazione	4
Art. 10 – Obblighi degli assegnatari	5
Art. 11 – Divieti agli assegnatari	6
Art. 12 – Norme finali e transitorie	6

IL CAPO RIPARTIZIONE IV L.L.P.P.
Ing. Antonino Fuffino

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CARINI' around the perimeter and a central emblem featuring a shield with a crown on top, flanked by olive branches. Above the stamp, the text 'IL CAPO RIPARTIZIONE IV L.L.P.P.' and 'Ing. Antonino Fuffino' is printed in blue.

